

Requisito di stabilimento per l'autotrasporto

Requisito di stabilimento per l'autotrasporto. A seguito dell'approvazione del [Regolamento UE n. 1055/2020](#) sono state **ridefinite le condizioni relative al requisito di stabilimento**. Tale requisito deve essere dimostrato, dalle imprese che intendono svolgere l'attività di autotrasporto su strada, in sede di richiesta di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada ([R.E.N.](#)). Al fine di dimostrare il requisito di stabilimento, le imprese sono tenute a presentare una dichiarazione sostitutiva utilizzando il **modello allegato** (vedasi).-

Chi deve presentare la dichiarazione sostitutiva.

Le imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione dopo il **17 aprile 2022** sono **esonerate dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva** per la dimostrazione del requisito di stabilimento in quanto la stessa è già stata presentata in occasione dell'iscrizione al R.E.N.. Le imprese che il 17 aprile 2022 erano già titolari dell'autorizzazione all'esercizio sono tenute alla **presentazione della dichiarazione sostitutiva** per la dimostrazione del requisito di stabilimento. La dichiarazione dovrà essere presentata alla Motorizzazione Civile territorialmente competente **non oltre il 13 maggio 2023**.

Per altri articoli simili a "Requisito di stabilimento per l'autotrasporto", consulta la sezione apposita del nostro sito cnaveneto.it cliccando qui: https://cnaveneto.it/unioni_e_raggruppamenti/fita/ oppure nelle sezioni dedicate a [trasporto merci](#) e [trasporto persone](#).

[Dichiarazione-Requisito-stabilimentoDownload](#)